



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 110/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ R.T.P. RADIO TELEVISIONE PELORITANA S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “R.T.P. RETEDUE LCN 72”) PER LA VIOLAZIONE
DELL’ART. 38, COMMA 9, E DELL’ART. 37, COMMA 4,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 03/2017 - PROC. 16/17/VF-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Sicilia ha stipulato, il 20 gennaio 2016, un accordo di collaborazione per lo svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva, a livello locale, per la verifica di conformità alla normativa in vigore con il Ministero dello sviluppo

economico-Direzione generale per le attività territoriali-Div. XIV Ispettorato territoriale Sicilia.

A seguito dei controlli effettuati dai tecnici del Ministero sulla programmazione trasmessa dalla società R.T.P. Radio Televisione Peloritana S.r.l., con sede legale in via Mario Corbino Orso, snc, 98124 Messina, fornitore del servizio di media audiovisivo “RTP Retedue LCN 72”, durante la settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 2016, si è riscontrato il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario in violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, l’interruzione di notiziari di durata inferiore a trenta minuti con la trasmissione di pubblicità in violazione dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 e l’assenza della scritta “Pubblicità” nella trasmissione delle comunicazioni commerciali in violazione dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, come descritto in dettaglio nella relazione datata 2 dicembre 2016 trasmessa al CO.RE.COM.

Il CO.RE.COM. Sicilia, preso atto di quanto rilevato dall’Ispettorato territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, con atto n. CONT n. 03/2017 adottato il 16 gennaio 2017 e notificato in pari data, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società R.T.P. Radio Televisione Peloritana S.r.l., con sede legale in via Mario Corbino Orso, snc, 98124 Messina, fornitore del servizio di media audiovisivo “RTP Retedue LCN 72”, nella settimana sottoposta a controlli dal 26 settembre al 2 ottobre 2016:

- 1) il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario, in violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, nei giorni:
 - 26 settembre 2016 nelle fasce orarie 5-6; 6-7;
 - 27 settembre 2016 nelle fasce orarie 5-6; 6-7;
 - 28 settembre 2016 nelle fasce orarie 5-6; 6-7;
 - 29 settembre 2016 nelle fasce orarie 5-6; 6-7; 14-15;
 - 30 settembre 2016 nelle fasce orarie 5-6; 6-7;
 - 1 ottobre 2016 nelle fasce orarie 5-6; 6-7;
 - 2 ottobre 2016 nelle fasce orarie 5-6; 6-7;
- 2) l’interruzione di notiziari di durata inferiore a 30 minuti trasmessi in vari orari durante la settimana sottoposta a monitoraggio, in violazione dell’art. 37 comma 4 del d.lgs. n. 177/05;
- 3) la trasmissione di comunicazioni commerciali prive di segnalazione in violazione dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP:
 - 26 settembre 2016 ore 01:01:26; ore 05:58:56; ore 20:00:05
 - 27 settembre 2016 ore 04:56:22; ore 06:55:21; ore 22:41:25
 - 28 settembre 2016 ore 07:09:51; ore 19:29:04; ore 22:26:12
 - 29 settembre 2016 ore 01:01:11; ore 14:31:01; ore 15:08:36
 - 30 settembre 2016 ore 06:05:39; ore 20:02:14; ore 22:54:59
 - 1 ottobre 2016 ore 01:18:35; ore 07:07:24; ore 19:47:21
 - 2 ottobre 2016 ore 05:59:45; ore 14:30:54; ore 22:25:37

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha richiesto l'audizione, che si è tenuta il giorno 2 febbraio 2017, nel corso della quale il rappresentante della società, in merito alla violazione relativa all'assenza della scritta identificativa apposta nelle comunicazioni commerciali trasmesse, ha dichiarato che ciò è stato causato da un malfunzionamento del sistema trasmissivo sottoposto a manutenzione e non correttamente ripristinato, come si evince da una dichiarazione della società che ha effettuato la riparazione degli apparati trasmissivi, consegnata in sede di audizione. Riguardo alle interruzioni dei notiziari di durata inferiore a trenta minuti, indicati nella contestazione, la società dichiara di non trasmettere notiziari in tali orari.

Il CO.RE.COM. Sicilia ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni fornite dalla società e, con nota n. prot. 8393 del 17 febbraio 2017, ha proposto all'Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al minimo edittale per la violazione dell'art. 38, comma 9, dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 e dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

3. Valutazioni dell'Autorità

Questa Autorità, dalla consultazione della documentazione istruttoria e dalla visione delle registrazioni della programmazione, conferma la violazione per il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario e per l'interruzione dei notiziari, poiché, contrariamente da quanto dichiarato dalla società in sede di audizione, si è riscontrata la interruzione dei notiziari, negli orari indicati in contestazione, con la trasmissione di pubblicità, mentre ritiene di accogliere quanto dichiarato dalla società in merito alla mancata apposizione della scritta identificativa "*Pubblicità*" in sovrapposizione alle comunicazioni commerciali, dovuta al malfunzionamento delle apparecchiature e del *software* del sistema trasmissivo. Il sistema era stato revisionato dalla società S.I. Media S.r.l., ma non era stato controllato il corretto funzionamento del *software* per l'inserimento della scritta "*Pubblicità*", come si evince dalla dichiarazione della società stessa inviata al fornitore del servizio di media audiovisivo "*R.T.P. Retedue LCN 72*" e consegnata in sede di audizione. In accoglimento di quanto dichiarato dalla società in sede di audizione e confermato con la documentazione consegnata, si ritiene giustificabile la violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP per il malfunzionamento del sistema di trasmissione in fase di manutenzione.

Alla luce della documentazione versata in atti, in parziale accoglimento di quanto proposto dal CO.RE.COM. Sicilia, si conferma invece la violazione dell'art. 38, comma 9, e dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni di affollamento pubblicitario e interruzione di notiziari di durata inferiore a trenta minuti, deve ritenersi di lieve entità anche in considerazione che tale condotta non ha comportato significativi e indebiti vantaggi economici.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere idonee misure per evitare il ripetersi di violazioni della stessa fattispecie.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, risulta dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire ulteriori violazioni.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta condizioni economiche non positive, con un bilancio 2014 in perdita, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura pari al minimo edittale;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) somma corrispondente al minimo edittale della sanzione, moltiplicato per le sette giornate di programmazione, secondo il principio del cumulo materiale della sanzione;

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (dal 26 settembre al 2 ottobre 2016) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società R.T.P. Radio Televisione Peloritana S.r.l., cod. fisc. 00366750834, con sede legale in via Mario Corbino Orso, s.n.c., 98124 Messina, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*R.T.P. Retedue LCN 72*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, e art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 37, comma 9, e art 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, con delibera n. 110/17/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 110/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 6 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi